

## Delibera n° 645

Estratto del processo verbale della seduta del  
**30 aprile 2020**

**oggetto:**

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE:  
APPROVAZIONE DELLA STRUTTURA E DEL PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA E  
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI (PAR).

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Riccardo RICCARDI</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio Emidio BINI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sebastiano CALLARI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Tiziana GIBELLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Alessia ROSOLEN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Stefano ZANNIER</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Barbara ZILLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Daniela IURI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

**Richiamato** il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria e performance" del Regolamento (UE, EURATOM) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ed in particolare l'articolo 33 "Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

**Visto** l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

**Visto** l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

**Considerato** che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

**Vista** la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018 e C(2020) 2691 del 23 aprile 2020;

**Viste** le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1836 del 29 settembre 2017, n. 2169 del 23 novembre 2018 e n. 644 del 30 aprile 2020 con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;

**Vista** la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";

**Visti** in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l'istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

**Visto** il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m. e i., in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14;

**Visto**, in particolare, l'articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, che individua la struttura e il piano finanziario analitico del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività, come da ultimo modificata con deliberazione n. 380 del 13 marzo 2020;

**Richiamate**, in particolare, le seguenti Attività del Programma:

- 1.2.a "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca"
- 1.3.a "Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche";
- 1.4.b "Strumento di fertilizzazione";
- 2.2.a "Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive

di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio industria e artigianato;

- 1.4.a "Strumento di venture capital"
- 2.3.a "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici"
- 2.3.b "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT"
- 2.4.a "Fondo di garanzia per l'accesso al credito"

di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio per l'accesso al credito delle imprese;

- 1.3.b "Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati", di competenza della Direzione centrale lavoro formazione istruzione e famiglia, Servizio alta formazione e ricerca;
- 3.1.a "Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica", di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia scolastica e universitaria;

- 3.1.b “Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti” di competenza della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio tecnologie ed investimenti;
- 4.1.a “Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle Autorità urbane” di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio sviluppo economico locale;

**Richiamati** gli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevedono la costituzione di una riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% della dotazione finanziaria di ciascuna asse del POR da assegnare a seguito dell'esame, da parte della Commissione Europea, sul conseguimento dei target intermedi definiti in sede di programmazione e sulla base dell'avanzamento registrato nella relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019;

**Rilevato** che, con Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 6200 di data 20 agosto 2019, è stato riconosciuto il raggiungimento dei target intermedi per gli Assi 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione”, 3 “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”, e 4 “Sviluppo urbano” mentre l'Asse 2 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” non è stato riconosciuto performante;

**Considerato** che, in esito a detta Decisione, ai sensi dell'art. 22 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione ha formulato una proposta di riassegnazione degli importi corrispondenti alla riserva dell'Asse 2, unitamente ad altre modifiche al Programma risultanti dalla riassegnazione della riserva;

**Dato atto che** tale proposta, condivisa tra Autorità di Gestione e Strutture regionali attuatrici, prevedeva in particolare di:

- destinare la riserva di efficacia dell'Asse 1 (4.820.388,00 euro) e dell'Asse 2 (4.745.460,00 euro) all'Attività 1.2.a per complessivi 9.565.848,00 euro;
- azzerare le risorse della linea di intervento 1.4.a destinandole all'Attività 1.2.a, secondo quanto già approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma con procedura scritta n. 16, per un importo di 5.150.424,00 euro;
- azzerare le risorse dell'Attività 2.4.a, destinandole all'Attività 2.3.ab per 16.751.195,00 euro;
- destinare la riserva di efficacia dell'Asse 3 (3.559.094,00 euro) all'Attività 3.1.a;
- destinare la riserva di efficacia dell'Asse 4 (721.810,00 euro) all'Attività 4.1.a – Comune di Udine;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1792 del 18 ottobre 2019, che ha approvato in via preliminare suddette modifiche al Programma, dando mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 alla formulazione della revisione del testo del POR ed alla presentazione di tali proposte al Comitato di Sorveglianza del POR FESR FVG 2014-2020, tramite procedura scritta, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie e procedendo altresì alla successiva negoziazione delle stesse con la Commissione Europea;

**Dato atto che**, sulla base di detto mandato, l'Autorità di Gestione ha sottoposto la modifica al Programma al Comitato di Sorveglianza, così come approvata in via preliminare da parte della Giunta con DGR n. 1792/2019, fatta eccezione per l'assegnazione della riserva dell'Asse 3 che, per ragioni di maggior opportunità, ha proposto di assegnare all'Azione 3.1, e non specificamente alla sola Attività 3.1.a;

**Tenuto conto** che le modifiche al Programma sono state approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 19 di data 5 dicembre 2019, conclusasi in data 20 dicembre 2019 con nota prot. n. 22662;

**Precisato** che, nell'ambito della riunione del Comitato di Sorveglianza è stata rimodulata l'ipotesi iniziale di assegnare tutta la riserva di performance dell'asse 3 all'azione 3.1.a. rivolta all'efficientamento energetico delle scuole, mantenendo la previsione iniziale di ripartizione all'intera azione 3.1 come inizialmente previsto nell'ambito del piano finanziario adottato con DGR 1954/2015 e successive modifiche e integrazioni;

**Rilevato che**, ai sensi dell'art. 30 e 96 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 1303/2013, la proposta di modifica del Programma è stata notificata alla Commissione europea in data 30 gennaio 2020 con richiesta di approvazione formale;

**Considerato** il successivo negoziato con la Commissione europea in relazione a tale versione del POR;

**Vista** la decisione C(2020) 2691 del 23 aprile 2020 della Commissione europea che ha approvato le modifiche al Programma Operativo;

**Vista** la propria deliberazione n 644 del 30 aprile 2020 di presa d'atto di suddetta Decisione;

**Ritenuto**, pertanto, di adeguare il piano finanziario analitico del Programma in coerenza con la Decisione e secondo quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza, come sopra riportato;

**Ritenuto pertanto** di mantenere la ripartizione della riserva dell'Asse 3 (3.559.094,00 euro), nell'ambito dell'Azione 3.1, assegnando 2.685.827,00 euro all'Attività 3.1.a e 873.267,00 euro all'Attività 3.1.b "Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti" come già definito nell'ambito della DGR n. 380 di data 13 marzo 2013;

**Rilevate** inoltre le seguenti economie di risorse riprogrammabili POR e PAR sul Programma:

- Attività 1.3.a: 227.299,97 euro POR e 425.710,54 euro PAR;
- Attività 1.3.b: 70.065,95 euro POR e 19.297,60 euro PAR;
- Attività 1.4.b: 215.374,57 euro POR e 228.910,04 euro PAR;
- Attività 2.2.a: 378.843,25 euro POR e 136.419,43 euro PAR;

**Considerato** che le economie delle Attività 1.3.a, 1.3.b e 1.4.b possono essere reimpiegate utilmente nell'ambito dell'Attività 1.2.a e le economie dell'Attività 2.2.a nell'ambito dell'Attività 2.3.a, per il finanziamento di progetti ammissibili a contributo sul Programma, senza modificare la dotazione finanziaria per Asse di cui alla Decisione C(2020) 2691 del 23 aprile 2020 ;

**Ritenuto**, pertanto, di operare – in aggiunta alle modifiche al piano finanziario di cui sopra – anche le seguenti riprogrammazioni:

	(euro)	
Attività	POR	PAR
1.2.a	512.740,49	673.918,18
1.3.a	- 227.299,97	- 425.710,54
1.3.b	- 70.065,95	- 19.297,60
1.4.b	- 215.374,57	- 228.910,04
2.2.a	- 378.843,25	- 136.419,43
2.3.a	378.843,25	136.419,43
Totale	-	-

**Ritenuto**, sulla base di quanto premesso, di riapprovare la struttura e di approvare il piano finanziario analitico del Programma e la ripartizione delle risorse PAR secondo gli allegati n. 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione;

**Ritenuto** inoltre opportuno che la Giunta regionale si riservi la facoltà di rideterminare la ripartizione delle risorse finanziarie fra le Azioni, Attività e Linee di intervento POR e PAR in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle finanze,

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

Per le motivazioni in premessa:

1. di confermare la struttura del Programma secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare il nuovo Piano finanziario POR, secondo l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il nuovo piano finanziario POR, comprensivo della riserva di efficacia, con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR) tra Assi e Attività del Programma, secondo l'allegato n. 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di riservarsi le opportune modifiche al piano finanziario del programma in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del Programma stesso e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE